

circolare  
**06 APRILE 2017**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 06 aprile 2017

## Oggetto

### Lavoratori impatriati: esercizio dell'opzione per il regime fiscale agevolato

Con provvedimento n. 2017/64188 del 31 marzo 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alle modalità di esercizio dell'opzione per il regime speciale previsto dal D.Lgs. 147/2015, per i lavoratori impatriati entro il 31 dicembre 2015.

Tale opzione consente l'imponibilità dei redditi ai fini IRPEF nella misura del 70% per il 2016 e del 50% per il 2017 e per i tre periodi successivi, in alternativa alle agevolazioni previste dalla legge 238/2010. Tale legge prevede l'imponibilità dei redditi nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori per il biennio 2016-2017.

Il termine per l'esercizio dell'opzione, inizialmente fissato per il 30/4/2017, è prorogato al 2 maggio 2017 in quanto trattasi di giorno festivo.

Il provvedimento chiarisce che, per l'anno di imposta 2016 i lavoratori dipendenti che esercitano la predetta opzione, applicano il regime previsto dal D.Lgs. 147/2015 in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta, avendo cura di indicare il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta al 70%. Per l'anno di imposta 2017 l'agevolazione, che consente di assumere il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% del suo ammontare, è applicata dal datore di lavoro. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non possa riconoscerla, il contribuente può comunque fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2017.

Le imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione sono versate con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, o rateizzate in un numero definito di rate mensili di uguale importo scelto dal contribuente.

L'opzione è irrevocabile ed è esercitata con una richiesta al datore di lavoro, resa ai sensi del DPR 445/2000 e contenente le generalità, il codice fiscale, l'indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza; nonché l'impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, rilevante per l'applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti che non hanno ancora richiesto l'applicazione dei benefici di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238 o l'hanno richiesta a un diverso datore di lavoro devono dichiarare, in aggiunta a quanto sopra indicato, di possedere i requisiti per accedere ai medesimi benefici e devono comunicare la data della prima assunzione in Italia dal rientro, nonché di aver trasferito in Italia la residenza o il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione.

I sostituti d'imposta operano le ritenute sul 50% delle somme e valori imponibili, corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta.

A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate nei periodi di paga precedenti al ricevimento della suddetta richiesta e le ritenute calcolate in applicazione del D.Lgs. 147/ 2015 sull'ammontare complessivo degli emolumenti. Con riferimento alla decorrenza, è stato precisato che il regime in esame parte dall'anno di imposta 2016 e fino al 2020.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

**Daniela Ghislandi**

Dottore Commercialista  
Revisore contabile

